

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE NONA CIVILE**

Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, Dott. Paolo Catallozzi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno 2014 vertente

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA

- attore -

E

BANCA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- convenuto -

Nonché

BANCA

- intervenitore -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La SOCIETA' CORRENTISTA ha chiesto, in relazione ad un contratto di conto corrente concluso con la BANCA, dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la determinazione degli interessi passivi in misura superiore a quelle legale, la capitalizzazione periodica degli stessi, in quanto in violazione del divieto di anatocismo, e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, non sufficientemente determinata e, comunque, priva di giustificazione causale, e accertarsi il saldo di tale contratto, previa espunzione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione periodica degli stessi e della commissione di massimo scoperto e applicazione dei giorni di valuta effettivi.

Ha, conseguentemente, chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente rimosse, oltre interessi, e al risarcimento dei danni.

1.1. Si è costituita la BANCA in amministrazione straordinaria concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.

1.2. Nelle more del giudizio è intervenuta la NUOVA BANCA, cessionaria del rapporto contrattuale in oggetto, concludendo in senso adesivo alle conclusioni della convenuta.

2. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il contratto di conto corrente in oggetto risulta essere stato concluso in data **14 dicembre 2009** e che le parti hanno provveduto alla relativa formalizzazione dell'accordo sottoscrivendo il relativo documento recante la puntuale indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, ivi comprese la misura del tasso di interesse passivo. Pertanto, non è dato rilevare la violazione della disciplina prevista a pena di nullità dagli artt. 117, d.lgs. n. 385/93 e 1284 c.c.

3. Il contratto contiene la clausola - specificamente sottoscritta dalla correntista - relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi, fissata con cadenza trimestrale, al pari della capitalizzazione degli interessi attivi (art. 9). A tali rapporti trova applicazione - *ratione temporis* - la disciplina dettata dalla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, efficace dal successivo 22 aprile, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/93, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/99. Tale delibera, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha stabilito che l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità (art. 2, comma 1). Pertanto, con riferimento all'arco temporale interessato dalla vigenza dei rapporti, non è dato ravvisare la contestata violazione dell'art. 1283 c.c., non trovando applicazione, per le richiamate ragioni di ordine temporale, la giurisprudenza in ordine alla illiceità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, formatasi con riferimento esclusivo ai contratti conclusi prima dell'adozione delle predetta delibera C.I.C.R., e non essendo la presente vertenza interessata, sempre per ragioni di ordine temporale, dall'efficacia delle disposizioni che hanno modificato nel tempo l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/93, ad iniziare dalla l.n. 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In relazione all'applicazione della **commissione di massimo scoperto** e degli altri oneri richiesti a fronte dell'erogazione del credito, si evidenzia che il documento contrattuale sottoscritto dalle parti reca **la puntuale indicazione della misura della commissione dovuta per il servizio di messa a disposizione dei fondi e della commissione dovuta in caso di scoperti di conto** (utilizzi dei fondi oltre il fido o in assenza di fido). Ciò posto, si osserva che la normativa vigente (sia all'epoca della conclusione del contratto, sia nel corso del suo svolgimento) non vieta la pattuizione di un corrispettivo - qualsiasi sia la sua denominazione - in favore dell'istituto di credito, a fronte dell'obbligo di quest'ultimo di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (v. art. 117-bis, comma 1, d.lgs. n. 385/93), ovvero, in caso di mancata concessione di un fido o di superamento dello stesso, a fronte dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (v. art. 117-bis, comma 2, d.lgs. n. 385/93). Deve, pertanto, ritenersi che tali voci di costo siano state puntualmente determinate per iscritto e che la clausola che le prevede non presenti l'eccepito vizio causale.

5. Generica, oltre che priva di sufficiente riscontro, è, invece, l'allegazione dell'attrice relativa all'applicazione di una disciplina delle valute in difformità rispetto ai criteri fissati dall'art. 120, d.lgs. n. 385/93 e di spese non pattuite, in quanto tale priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame (cfr., in tema, Cass. 21 maggio 2008, n. 13079).

6. Del pari generica è l'allegazione in ordine all'usurarietà degli interessi pattuiti e applicati al contratto dedotto in giudizio, né, sotto tale profilo, **utili elementi possono trarsi dalla perizia di parte, la quale muove da dati fattuali e normativi errati** (esistenza di una

clausola uso piazza e illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi), nonché dall'utilizzo di criteri per l'individuazione del tasso effettivo globale dell'operazione differenti da quelli indicati, nelle relative Istruzioni, dalla Banca d'Italia, cui è demandata la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, funzionale all'emanazione dei decreti di cui alla L. n. 108/96, contenenti il limite, differenziato per le diverse categorie di operazioni, oltre il quale gli interessi sono usurari. In proposito, si osserva che, **ai fini di una corretta verifica del rispetto di tale soglia, è necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, atteso che il giudizio si basa sul raffronto tra un dato concreto** (lo specifico tasso effettivo globale applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) **e un dato astratto** (il tasso effettivo globale medio rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), **sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato** (cfr., Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965). D'altra parte, qualora si opinasse diversamente, dovrebbe pervenirsi alla conclusione della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della l.n 108/96 con tale legge, in quanto adottati sul (non corretto) presupposto della utilizzazione di criteri errati per la determinazione del tasso effettivo globale. Né può ipotizzarsi un potere del giudice di sostituirsi al potere esecutivo nella fissazione di tali soglie, al fine di rendere la normativa secondaria coerente con quella primaria, avuto riguardo ai limiti del sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi. Ciò conduce all'impossibilità di utilizzare, ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale di finanziamento dell'operazione in esame, la diversa formula matematica posta dall'attore a fondamento della sua allegazione di usurarietà degli interessi applicati.

7. Parte attrice ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, oltre che di acquisizione, ex art. 210 c.c., degli estratti del conto concluso tra le parti. Quanto a quest'ultima richiesta, si osserva che qualora, come nel caso in esame, il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della banca convenuta, la quale si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, spetta al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al contratto di conto corrente, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto, indispensabili per accertare la coerenza del diritto vantato dalla banca, così come manifestatosi mediante l'iscrizione delle annotazioni sul conto, con le valide disposizioni contrattuali (cfr. Cass. 7 maggio 2015, n. 9201). Il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone un *onus probandi ei qui dicit non ei qui negat*, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117, d.lgs. n. 385/93, secondo cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (così, Cass., ord., 4 aprile 2016, n. 6511). Si evidenzia, comunque, che la banca sembra aver provveduto al deposito in giudizio della documentazione integrale relativa al rapporto dedotto in giudizio.

8. Va disattesa, infine, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la quale si risolverebbe in un'attività istruttoria che avrebbe - inammissibilmente - carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte di dimostrare i rapporti intercorsi con la banca, mirando a far acquisire dal consulente tecnico d'ufficio la documentazione non ritualmente prodotta in giudizio. Si evidenzia, altresì, che la (rilevata) esistenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale e l'assenza di elementi da cui poter evincere la allegata nullità contrattuale, anche sotto il profilo della usurarietà degli interessi, rendono la stessa priva di rilevanza.

9. Pertanto, per le suesposte considerazioni, le domande proposte dall'attrice vanno integralmente disattese.

10. Non appaiono ricorrere gli estremi per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria proposta dalla convenuta, in difetto di indizi rivelatori della colpa grave o della mala fede dell'attrice nell'iniziare e proseguire il presente giudizio.

11. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, da intendersi in senso sostanziale, e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) respinge le domande proposte dalla SOCIETA' CORRENTISTA nei confronti della BANCA in amministrazione straordinaria;

b) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla BANCA in amministrazione straordinaria di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata;

c) condanna la SOCIETA' CORRENTISTA alla rifusione in favore delle spese processuali che si liquidano:

I) in favore della BANCA in amministrazione straordinaria, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, oneri fiscali e contributivi. I) in favore della Nuova BANCA, in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, oneri fiscali e contributivi.

Roma, 6 giugno 2017.

Il Giudice designato

Dott. Paolo Catallozzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*